

Sono elencate le variabili oggetto di analisi, per ognuna delle quali è specificato il significato e indicato il rigo di riferimento del modello di dichiarazione.

Nel caso di variabili calcolate si riporta la formula di calcolo.

**Operazioni imponibili:** sono tutte le operazioni che devono essere assoggettate ad Iva secondo l'aliquota prescritta dalla normativa. In genere consentono il recupero dell'imposta pagata per la loro realizzazione.  
(VE8 col1 + VE23 col1)

**Variazioni:** nel rigo vanno indicati le variazioni e gli arrotondamenti di imposta relativi alle operazioni di cui ai rigi da VE20 a VE22. L'imposta indicata al rigo VE23 può essere diversa dal totale dell'imposta risultante dal registro delle fatture emesse o dal registro dei corrispettivi. L'eventuale differenza deriva dai seguenti elementi: arrotondamenti d'imposta operati in fattura (art. 21, comma 2, lett. e); imposta indicata in fattura in misura superiore a quella reale (art. 21, comma 7) in ordine alla quale non sia stata annotata la variazione in diminuzione; arrotondamenti all'unità di euro operati in dichiarazione. Inoltre nel rigo devono essere indicate le variazioni in aumento e in diminuzione di sola imposta, registrate nell'anno 2004 e relative ad operazioni registrate negli anni precedenti. Nel rigo deve essere altresí compreso l'ammontare dell'Iva versata per la regolarizzazione del c.d. splafonamento (cfr. avvertenza nel quadro VC).

Tale differenza va riportata al rigo VE24, indicando all'interno del campo stesso il segno più se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero il segno meno in caso contrario.(VE24)

Operazioni non imponibili

sono le operazioni che non devono essere assoggettate ad Iva in quanto prive del requisito di territorialità e che, comunque, prevedono obblighi di registrazione e dichiarazione. Tali operazioni consentono il recupero dell'imposta pagata per la loro realizzazione.

(VE30 + VE31 + VE32)

Operazioni esenti:

sono le operazioni che non devono essere assoggettate ad Iva per espressa disposizione di legge, pur essendo soggette agli obblighi di registrazione e dichiarazione. Tali operazioni limitano il recupero dell'imposta pagata per lo svolgimento dell'attività.

(VE33)

Operazioni non soggette all'imposta (art.74, commi 8 e 9):

sono le operazioni relative alla cessione di rottami, stracci, materiali di risulta e simili, che sono effettuate senza pagamento dell'imposta (cosiddetta "aliquota zero"). Per esse rimangono fermi gli obblighi di registrazione e di dichiarazione.

(VE34)

Cessioni di oro industriale e argento puro, nonché operazioni relative all'oro da investimento: sono le operazioni relative alla cessione di oro da investimento divenute imponibili a seguito di opzione e relative prestazioni di intermediazione, effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi d'imposta. Vanno inoltre comprese le cessioni di oro diverso da quello da investimento e di argento puro.  
(VE35)

Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati: sono le operazioni poste in essere nei confronti dei terremotati e dei soggetti assimilati che, in virtù di determinate norme agevolative, non sono soggette all'imposta. Restano fermi gli obblighi di registrazione e di dichiarazione.  
(VE36)

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi: sono le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma, D.P.R. 633/72, il cui corrispettivo non sia stato incassato entro la fine dell'esercizio. Per queste operazioni l'esigibilità dell'imposta è rinviata ai successivi esercizi in cui verrà incassato il relativo corrispettivo.  
(VE37)

Operazioni effettuate nell'anno precedente con imposta esigibile nel 2004: sono le operazioni - effettuate nei confronti dello Stato e degli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma, D.P.R. 633/72 - che hanno concorso a formare il volume d'affari nel precedente esercizio, per le quali, tuttavia, l'esigibilità dell'imposta si è verificata nell'anno 2004, in quanto in tale esercizio è stato riscosso il relativo corrispettivo. Queste operazioni vanno, pertanto, sottratte dal volume d'affari dell'anno 2004.

(VE38)

Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni: le cessioni dei beni ammortizzabili e i passaggi interni tra attività tenute con contabilità separata (articolo 36, ultimo comma, D.P.R. 633/72), pur essendo operazioni soggette all'imposta, non concorrono per disposizione di legge a formare il volume d'affari.

(VE39)

Volume d'affari: è costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare, tenendo conto delle eventuali variazioni in diminuzione. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi interni tra attività tenute con contabilità separata.

(VB1 col2 + VE40)

Totale imposta sulle operazioni imponibili: è il totale dell'imposta dovuta sulle operazioni imponibili effettuate nell'anno dai contribuenti diversi da quelli minimi.

(VE41)

Volume d'affari minimi:	è il volume d'affari dei cosiddetti contribuenti minimi, rientranti nel regime di determinazione forfetaria dell'imposta, disciplinato nei commi da 171 a 176 dell'articolo 3 della legge 662/96. (VB1 col2)
Volume d'affari normale:	è il volume d'affari di tutti i contribuenti ad eccezione di quelli minimi. (VE40)
Acquisti ed importazioni imponibili:	sono gli acquisti e le importazioni sui quali è stata pagata l'Iva secondo l'aliquota prescritta dalla normativa. (VF10 col1)
Acquisti ed importazioni non imponibili:	sono gli acquisti e le importazioni senza pagamento dell'imposta, perché effettuati dagli esportatori abituali con utilizzo del "plafond" o perché oggettivamente non imponibili. (VF11 + VF12)
Acquisti esenti e importazioni non soggette imposta:	sono gli acquisti e le importazioni per i quali non è dovuta l'imposta in virtù di apposita disposizione di esenzione (si veda in particolare l'articolo 10 D.P.R. 633/72) o di non soggezione al tributo (articolo 68 D.P.R. 633/72). (VF13)
Acquisti ed import. effettuati dai terremotati:	sono gli acquisti e le importazioni effettuati dai terremotati e dai soggetti assimilati che, in virtù di determinate norme agevolative, non sono soggetti all'imposta. (VF14)

Acquisti ed import. per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta: sono gli acquisti e le importazioni per i quali non è ammessa in detrazione l'imposta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre specifiche disposizioni. Il relativo importo è indicato al netto dell'Iva indetraibile.  
(VF15)

Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione differita ad anni successivi: sono gli acquisti e le importazioni effettuati dallo Stato e dagli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma, D.P.R. 633/72, il cui corrispettivo non sia stato pagato entro la fine dell'esercizio. Per queste operazioni la detraibilità dell'imposta è rinviata ai successivi esercizi in cui verrà pagato il relativo corrispettivo.  
(VF16)

Acquisti registrati nell'anno precedente ma con imposta esigibile nel 2004: sono gli acquisti e le importazioni effettuati nel precedente esercizio dallo Stato e dagli altri soggetti di cui all'articolo 6, ultimo comma, D.P.R. 633/72, per i quali, tuttavia, la detraibilità dell'imposta è stata rinviata all'anno 2004, in quanto in tale esercizio è stato pagato il relativo corrispettivo. Queste operazioni vanno, pertanto, sottratte dal totale acquisti ed importazioni dell'anno 2004.  
(VF17)

Totale acquisti ed importazioni: è la somma di tutti gli acquisti e di tutte le importazioni effettuate nell'anno.  
(VF18)

Variazioni:	<p>variazioni e arrotondamenti d'imposta. L'imposta sugli acquisti indicata nel rigo VF10 potrebbe essere diversa da quella risultante dai registri. La differenza tra l'importo dell'Iva risultante dal registro e quello risultante dal calcolo va indicata al rigo VF19, preceduta dal segno più, se il totale dell'imposta risultante dai registri è maggiore dell'imposta calcolata, ovvero dal segno meno nel caso contrario.</p> <p>(VF19)</p>
Imposta sugli acquisti ed importazioni imponibili:	<p>è il totale dell'imposta che è stata addebitata al contribuente sugli acquisti e sulle importazioni imponibili posti in essere nell'anno (esclusa l'imposta oggettivamente indetraibile relativa agli acquisti indicati in VF15).</p> <p>(VF20)</p>
Totale operazioni imponibili diverse:	<p>devono essere riportati l'ammontare imponibile e l'imposta relativi alle cessioni dei prodotti e servizi diversi da quelli agricoli (già compresi nella sezione 2 del quadro VE), effettuate dalle imprese agricole miste.</p> <p>(VG50)</p>
Variazioni d'imposta:	<p>variazioni ed arrotondamenti d'imposta, relativi alle operazioni di cui ai rigi da VG52 a VG58.</p> <p>(VG59)</p>
Somma operazioni imponibili:	<p>devono essere indicati i totali dell'imponibile e dell'imposta (somma algebrica dei rigi da VG52 a VG59).</p> <p>(VG60)</p>

Iva detraibile:	Iva detraibile per gli acquisti e le importazioni destinati alle cessioni di prodotti diversi da quelli agricoli di cui al rigo VG50. (VG61)
Iva ammessa in detrazione:	totale Iva ammessa in detrazione, data dalla somma dei rigi da VG60 a VG63. (VG64)
Valore Aggiunto Imponibile:	è la differenza tra le operazioni imponibili dichiarate incrementate di particolari acquisti per i quali il contribuente è tenuto ad emettere autofattura e l'ammontare complessivo degli acquisti imponibili effettuati nell'annualità oggetto di dichiarazione. Variabile primaria, ma non esaustiva, della base imponibile Iva. (VJ1 col1 + VJ2 col1 + VJ3 col1 + VJ4 col1 + VJ5 col1) + (VE8 col1 + VE23 col1) - VF10 col1
Valore Aggiunto Fiscale:	è la differenza tra il volume d'affari dichiarato e l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'annualità oggetto di dichiarazione. Variabile economica di rilievo nella determinazione del valore aggiunto che il contribuente ha realizzato nella sua attività. (VB1 col2 + VE40 - VF18)
Iva operazioni imponibili:	è il totale dell'imposta dovuta sulle operazioni imponibili effettuate nell'anno. (VL1)

Iva relativa a particolari tipologie di operazioni:	<p>è il totale dell'imposta relativa alle operazioni indicate nel quadro VJ (Iva dovuta sulle autofatture e Iva dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e di servizi).</p> <p>(VL2)</p>
Iva a debito:	<p>è la complessiva Iva a debito, pari alla somma dell'Iva sulle operazioni imponibili, dell'Iva dovuta sulle autofatture e dell'Iva dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e di servizi.</p> <p>(VL3)</p>
Iva ammessa in detrazione o Iva detraibile:	<p>è l'imposta ammessa in detrazione che può essere portata in diminuzione dell'imposta dovuta. È generalmente determinata in funzione dell'imposta addebitata sugli acquisti e importazioni. Tuttavia alcuni regimi speciali quantificano l'imposta ammessa in detrazione con meccanismi particolari (senza tenere conto degli acquisti effettivi)</p> <p>(VL4)</p>
Iva di Competenza:	<p>è l'ammontare complessivo dell'imposta addebitata a titolo di rivalsa sulle operazioni imponibili e dell'imposta relativa ad autofatturazioni cui viene detratto l'importo relativo all'imposta assolta e ammessa in detrazione.</p> <p><math>((VL1 + VL2) - (VL4))</math></p>

Totale debiti: sono le poste debitorie, che concorrono alla liquidazione annuale dell'imposta, diverse dall'Iva dovuta. In particolare i debiti sono costituiti da:

- Rimborsi infrannuali richiesti;
- Ammontare dei crediti trasferiti nell'ambito dell'Iva di "Gruppo";
- Credito Iva compensato tramite il Mod. F24 per il 2003;
- Credito Iva compensato tramite il Mod. F24 risultante dai primi tre trimestri del 2004;
- Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;
- Interessi dovuti a seguito di ravvedimento operoso.

$(VL20 + VL21 + VL22 + VL23 + VL24 + VL25) +$   
 $(VW20 + VW22 + VW23 + VW24 + VW25)$

Debito Iva: è il debito Iva che risulta dalla liquidazione annuale dell'imposta, per i contribuenti che chiudono con una posizione debitoria tale liquidazione.

$(VL33 + VW33)$

Totale crediti: sono le poste creditorie, che concorrono alla liquidazione annuale dell'imposta, diverse dall'Iva detraibile. In particolare i crediti sono costituiti da:

- Credito risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente;
- Credito chiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio;
- Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto;
- Ammontare dei debiti trasferiti nell'ambito dell'Iva di "Gruppo".

$$(VL26 + VL27 + VL28 \text{ col1} + VL30) + \\ (VW26 + VW27 + VW28)$$

Iva a credito: è il credito Iva che risulta dalla liquidazione annuale dell'imposta, per i contribuenti che chiudono con una posizione creditoria tale liquidazione.

$$(VL32 + VW32 - VL37)$$

Credito d'imposta utilizzato sul saldo: è l'importo degli speciali crediti d'imposta, di cui usufruiscono determinate categorie di contribuenti, utilizzato a scomputo dell'Iva dovuta in sede di dichiarazione annuale.

$$(VL34 + VW34 + VL35)$$

Interessi trimestrali:	sono gli interessi dovuti sull'Iva da versare come conguaglio annuale da parte dei contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale (VL36 + VW36)
Iva da versare a saldo o Versamento annuale :	è l'Iva da versare come conguaglio annuale. ((VL33 - VL34 - VL35 + VL36)+ (VW33 - VW34 + VW36)
Rimborsi infrannuali:	è l'importo dei rimborsi infrannuali richiesti dai contribuenti ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/72. (VL20 + VW20)
Credito chiesto a rimborso:	è l'importo chiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale. (VR4 col1)
Credito Iva compensato nel mod. F24, risultante dal 2003 o dai primi tre trimestri del 2004:	corrisponde all'importo dei crediti Iva utilizzati sul Mod. F24 per compensare importi a debito derivanti da altri tributi o contributi. (VL22 + VL23)+ (VW22 + VW23)
Credito risultante dalla dichiarazione del 2003:	è il credito risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, di cui non è stato chiesto il rimborso. (VL26 + VW26)

Credito da utilizzare in compensazione o in detrazione nell'anno successivo: è l'importo del credito non richiesto a rimborso e riportato all'anno successivo per essere utilizzato in compensazione sul Mod. F24 o in detrazione dell'Iva dovuta.

$$(760\_RX2 \text{ col4} + 750\_RX1 \text{ col4} + 740\_RX4 \text{ col4} + 760b\_enti\_RX2 \text{ col4}) + (VX3 + VY3)$$

Versamenti periodici: è la somma dei versamenti periodici, compreso l'acconto e gli interessi (tale importo risulta dalla somma dei dati Iva indicati nella colonna "Importi a debito" della Sezione Erario del Mod. F24, anche se compensati con crediti di altre imposte o con il credito Iva annuale).

$$(VL29 + VW29)$$

Versamenti integrativi: è la somma delle diverse tipologie di versamenti integrativi d'imposta.

$$(VL31 + VW31)$$

Nelle definizioni sopra menzionate, in presenza di società con partecipazione alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, il dato è stato rilevato dal Quadro VW della controllante.

Si precisa che i contribuenti tenuti alla presentazione del modello unificato devono compilare il quadro RX in luogo del VX per chi compila il modello autonomo, i quadri sono in uso alternativo.